

**DELIBERAZIONE 8 SETTEMBRE 2016
480/2016/E/EEL**

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA SOCIETÀ SERVIZI UNINDUSTRIA
MULTIUTILITIES S.P.A. NEI CONFRONTI DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. (ORA E-
DISTRIBUZIONE S.P.A.)**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 8 settembre 2016

VISTI:

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: Disciplina);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11, e s.m.i. e, in particolare, l'Allegato B (di seguito: TIME);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, e s.m.i. e, in particolare, l'Allegato (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 23 aprile 2015, 177/2015/A;
- la nota prot. generale dell'Autorità, n. 013368 del 13 maggio 2014, con cui il Direttore della Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO

1. Con reclamo presentato il 10 marzo 2016 (prot. Autorità n. 7831 del 15 marzo 2016), la società Servizi Unindustria Multiutilities S.p.a. (di seguito: SUM o reclamante) ha contestato l'operato di Enel Distribuzione S.p.a. (oggi e-distribuzione S.p.a., di seguito: gestore) nell'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica prelevata attraverso il punto di connessione identificato con il POD IT001E04328146, sito in San Fior (TV), intestato al cliente finale ILSA S.p.a. (di seguito: ILSA);
2. con nota del 17 marzo 2016 (prot. Autorità n. 8248 del 17 marzo 2016), l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. con nota del 5 aprile 2016, il reclamante ha chiesto all'Autorità di essere audito, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della Disciplina;
4. con nota dell'8 aprile 2016 (prot. Autorità n. 10521 dell'11 aprile 2016), il gestore ha quindi presentato la propria memoria difensiva;
5. con nota del 13 aprile 2016 (prot. Autorità n. 10976 del 14 aprile 2016), il reclamante ha replicato alla memoria del gestore;
6. con nota del 14 aprile 2016 (prot. n. 10952), l'Autorità ha richiesto, al gestore, alcune informazioni e in particolare *“di inviare, se disponibili, i dati di misura mensili relativi al punto di prelievo/fornitura identificato dal codice POD. IT001E04328146, rilevati prima della data di installazione dei nuovi riduttori di misura, avvenuta in data 25 marzo 2008”*; con la medesima nota l'Autorità ha altresì convocato le parti all'audizione che si è tenuta in data 28 aprile 2016;
7. con nota del 18 aprile 2016 (prot. Autorità n. 11653 del 20 aprile 2016), il gestore ha inviato le proprie controrepliche;
8. con nota del 22 aprile 2016 (prot. Autorità n. 12043 del 26 aprile 2016), il gestore ha risposto alla richiesta di informazioni dell'Autorità;
9. con nota del 27 aprile 2016 (prot. Autorità n. 12273 del 28 aprile 2016), il reclamante ha presentato ulteriori osservazioni in vista dell'audizione;
10. con nota del 9 maggio 2016 (prot. Autorità n. 13391 del 9 maggio 2016), il reclamante ha depositato la relazione tecnica del Dott. Ing. Davide Mariani, relativa alla ricostruzione dei consumi di energia elettrica del POD IT001E04328146, effettuati nel periodo di errato funzionamento del misuratore;
11. in data 10 agosto 2016, la Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli, ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO

12. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le disposizioni contenute:
 - per il periodo di regolazione 2008-2011, nel TIT – Testo Integrato per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica nel periodo di regolazione 2008-2011 – e, in particolare, l'articolo 21 che individua i soggetti responsabili del servizio di misura dell'energia elettrica;

- per il periodo di regolazione 2012-2015, nel TIME – Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica – e, in particolare, gli articoli 2 e 4 i quali, rispettivamente, individuano le attività in cui si articola il servizio di misura dell'energia elettrica e i soggetti responsabili del servizio medesimo, con le connesse responsabilità.

QUADRO FATTUALE

13. Nel periodo 1 febbraio 2009 - 31 agosto 2013, il reclamante era titolare di un contratto di fornitura di energia elettrica al cliente finale ILSA S.p.a., presso il punto di prelievo identificato dal POD IT001E04328146;
14. ai fini dell'esecuzione del suddetto contratto di fornitura, il reclamante stipulava con il gestore il contratto disciplinante l'erogazione dei servizi di trasporto e misura dell'energia elettrica;
15. con nota dell'11 agosto 2014, il gestore trasmetteva al reclamante il verbale n. DG4P051908, relativo ad una verifica eseguita in data 9 luglio 2014 sull'apparecchio di misura recante matricola n. 00307236, installato in corrispondenza del suddetto POD IT001E04328146;
16. con la predetta nota, il gestore comunicava al reclamante di aver accertato l'irregolare funzionamento dell'apparecchio di misura, a seguito di un errato cablaggio dell'apparecchio medesimo in occasione della sua installazione, tale da comportare un errore, nella misurazione dell'energia elettrica prelevata dalla rete di distribuzione, superiore ai limiti ammessi dalle norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI); in particolare, l'errore rilevato causava una misura dell'energia elettrica prelevata inferiore di circa due terzi rispetto al dato reale;
17. con la medesima nota, il gestore comunicava, altresì, di aver provveduto a calcolare il coefficiente correttivo (pari a 3,16), necessario per determinare il reale valore dell'energia elettrica prelevata dal POD IT001E04328146 (c.d. "ricostruzione delle misure") nel periodo 1 luglio 2009-31 agosto 2013; nello specifico, in esito alla detta "ricostruzione", a fronte di un dato di prelievo misurato di circa 930 MWh, il gestore aveva ri-calcolato un prelievo effettivo pari a circa 2.930 MWh;
18. conseguentemente, in data 11 settembre 2014, ILSA S.p.a. presentava direttamente al gestore una prima contestazione del verbale di verifica, opponendosi alla rettifica delle misure;
19. con nota del 10 ottobre 2014, il gestore confermava gli esiti del verbale di verifica e, quindi, con separati flussi di fatturazione del 23 ottobre 2014 e del 29 ottobre 2014, emetteva a carico del reclamante la rettifica di 174 fatture, per un importo complessivo di circa 197.000 euro;
20. con nota del 10 novembre 2014, ILSA S.p.a. ribadiva, al gestore, le proprie contestazioni, chiedendo lo storno delle fatture di rettifica;
21. con nota del 3 dicembre 2014, il gestore respingeva la richiesta di ILSA;
22. pertanto, con nota del 6 febbraio 2015, ILSA S.p.a. intimava a SUM di non corrispondere, al gestore, gli importi richiesti, esplicitando che non avrebbe

- accolto alcuna eventuale richiesta di ripetizione, da parte di SUM, per importi che questa avesse corrisposto al gestore;
23. in data 21 dicembre 2015, la società SUM, condividendo la posizione del proprio cliente ILSA, presentava al gestore un reclamo, contestando le fatture di rettifica emesse dal gestore e richiedendone lo storno;
 24. in data 10 febbraio 2016, il gestore replicava al suddetto reclamo (prot. Enel-DIS-10/02/2016-0089421), presentando, al reclamante, una relazione tecnica relativa ai metodi utilizzati per calcolare i consumi effettivi nel periodo di malfunzionamento del contatore.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE

25. Il reclamante, partendo dal presupposto che, ai sensi della regolazione vigente, sul gestore incombono precisi obblighi con riferimento al servizio misura dell'energia elettrica, tra i quali quello di assicurare la manutenzione degli apparecchi di misura e la corretta determinazione del valore delle misure, ritiene che il gestore abbia tenuto un comportamento negligente;
26. nella fattispecie, il reclamante afferma che il gestore, a seguito di un evento (il malfunzionamento del misuratore) imputabile esclusivamente alla sua negligenza nell'adempimento delle obbligazioni derivanti dagli articoli 2 e 4 del TIME, avrebbe, unilateralmente e senza alcun supporto, rideterminato l'energia elettrica effettivamente consumata dal proprio cliente, ILSA S.p.a., nel periodo compreso tra il 1 luglio 2009 e il 31 agosto 2013;
27. al riguardo, il reclamante sottolinea che il gestore ha espressamente riconosciuto che l'errato conteggio dell'energia elettrica consumata da ILSA S.p.a. nel suddetto periodo era dovuto ad un errore commesso in fase di installazione del gruppo di misura;
28. il reclamante sostiene, inoltre, che le ricostruzioni delle misure effettuate dal gestore non sarebbero corrette, in quanto non coerenti con la situazione di crisi economica – attestata dal calo del fatturato della ILSA S.p.a. e dal conseguente ricorso della medesima società alla cassa integrazione – che avrebbe comportato un calo della produzione e, quindi, dei consumi di energia elettrica rispetto al periodo precedente, e non già l'incremento dei medesimi consumi, come risulta invece dalle “ricostruzioni” effettuate *ex post* dal gestore;
29. pertanto, il reclamante chiede infine che sia accertato il non corretto adempimento di Enel Distribuzione S.p.a. (ora e-distribuzione S.p.a.) all'obbligo di registrazione delle misure dell'energia elettrica, di cui all'articolo 4 del TIME, con riferimento all'energia elettrica prelevata dal POD IT001E04328146 e che, per l'effetto, sia dichiarato che nulla è dovuto al gestore da parte della Servizi Unindustria Multiutilities S.p.a., con riferimento alle fatture di conguaglio relative al periodo di somministrazione dal 1 luglio 2009 al 31 agosto 2013.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE

30. Il gestore ritiene di aver operato correttamente, nel rispetto della normativa di riferimento, nonché di aver fornito, sia alla Servizi Unindustria Multiutilities

S.p.a. che alla ILSA S.p.a., adeguati chiarimenti in ordine all'errore tecnico riscontrato in sede di verifica del misuratore e al metodo adoperato per la ricostruzione delle misure posta alla base della successiva fatturazione di conguaglio;

31. inoltre, il gestore precisa che il *dies a quo* (i.e. 1 luglio 2009) della anomalia di funzionamento del misuratore è incontestabilmente accertato, essendo la stessa riconducibile al momento dell'installazione di un nuovo apparecchio di misura, a seguito della richiesta di aumento di potenza (da 175 kW a 250 kW) avanzata dal cliente finale;
32. in conclusione il gestore, evidenziando che la ricostruzione dei prelievi è stata operata sulla base delle misure registrate da un contatore di confronto e convalidata mediante un metodo alternativo di ricostruzione con coefficiente analitico, respinge ogni contestazione sollevata dal reclamante.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO

33. Ai fini della risoluzione della presente controversia, occorre preliminarmente evidenziare che, durante i periodi regolatori 2008-2011 (disciplinato dal TIT) e 2012-2015 (disciplinato dal TIME), e-distribuzione S.p.a. è sempre stata il soggetto responsabile dell'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica con riferimento al punto di prelievo identificato dal POD IT001E04328146;
34. a tale proposito, è giusto il caso di evidenziare altresì che, ai sensi dell'articolo 21 del TIT e dell'articolo 4 del TIME, il servizio di misura si articola nelle seguenti attività:
 - a) installazione e manutenzione dei misuratori;
 - b) raccolta delle misure dell'energia elettrica;
 - c) validazione, registrazione e messa a disposizione delle misure dell'energia elettrica;
35. ne discende che, nell'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica, il gestore è tenuto, tra l'altro, a:
 - garantire la corretta installazione e manutenzione degli apparecchi di misura, effettuando le dovute riparazioni, a seguito di guasti e malfunzionamenti;
 - determinare il corretto valore delle pertinenti misure e metterle a disposizione dei soggetti aventi diritto (tra i quali, in qualità di titolare del contratto di trasporto e di misura, anche l'odierno reclamante SUM).
36. Ebbene, con riferimento alla fattispecie *de qua*, dall'istruttoria condotta emerge che il gestore ha ammesso di aver commesso un errore nell'installazione di uno dei trasformatori amperometrici (TA), avvenuta in data 25 marzo 2008; in particolare, il gestore ha effettuato un errato cablaggio di uno dei TA, invertendo la corrente in una delle fasi;
37. pertanto, il malfunzionamento del contatore, che ha comportato gli errori nella misurazione dell'energia elettrica prelevata dal POD IT001E04328146, è dovuto ad un'evidente negligenza del gestore, in violazione dell'obbligo di erogazione del servizio di misura di cui ai citati articolo 21 del TIT e articolo 4 del TIME.

Negligenza che non può essere in alcun modo giustificata, tenuto conto che la diligenza richiesta al gestore, in qualità di esercente una specifica attività professionale, è la diligenza c.d. “qualificata”, ai sensi dell’articolo 1176, comma 2, del codice civile. Inoltre, nella fattispecie, non può non rilevarsi il lungo periodo (oltre sei anni) di errata determinazione delle misure, senza nessun intervento correttivo da parte del gestore, che ha avuto l’effetto di aggravare le conseguenze derivanti dall’errore nell’installazione del TA;

38. tuttavia, occorre del pari evidenziare che il comportamento tenuto dal gestore a seguito del rilevamento dell’errore appare conforme alle regole disposte dall’Autorità; infatti, il gestore, con la relazione tecnica del 10 febbraio 2016, prot. Enel-DIS-10/02/2016-0089421 (cfr. il precedente punto 24), ha fornito al reclamante un’accurata spiegazione in merito alla ricostruzione delle misure dell’energia elettrica prelevata nel periodo di malfunzionamento del contatore;
39. nello specifico, il gestore ha effettuato la ricostruzione delle misure, facendo riferimento alle misure rilevate da un contatore di confronto installato presso il POD IT001E04328146 tra il 16 luglio 2014 e il 5 agosto 2014; inoltre, ha confrontato i risultati ottenuti col suddetto metodo con quelli derivanti da una ricostruzione analitica (si veda il paragrafo 2 della “Relazione tecnica relativa alla ricostruzione consumi POD IT001E04328146, allegata alla già citata comunicazione del gestore del 10 febbraio 2016), pervenendo ad un risultato analogo;
40. in sostanza, i risultati ottenuti dal gestore attraverso i differenti metodi utilizzati, entrambi validi, appaiono coerenti con i dati di misura rilevati a seguito del ripristino della corretta funzionalità dell’apparecchio di misura, come riportato nell’Allegato 1 alla presente decisione;
41. inoltre, dal confronto tra i due diagrammi dell’Allegato 1, relativi rispettivamente alle “misure rilevate” (in rosso) e alle “misure ricostruite dal gestore” (in blu), emerge una apparente discontinuità nei prelievi ricostruiti dal gestore rispetto ai dati di misura rilevati nel periodo precedente al 25 marzo 2008 (data della errata installazione del nuovo TA), che, tuttavia, può trovare spiegazione tenendo presente che il cliente finale, ILSA S.p.a., aveva richiesto un incremento del 43% della potenza impegnata (da 175 kW a 250 kW), a cui potrebbe verosimilmente corrispondere un analogo incremento medio dei consumi nel periodo successivo;
42. ciò posto, non appare condivisibile quanto affermato dal reclamante in merito alla carenza di ogni supporto tecnico-documentale nella rideterminazione, da parte del gestore, dell’energia elettrica effettivamente prelevata dal POD IT001E04328146;
43. diversamente, la ricostruzione dei dati di misura proposta dal reclamante, nella relazione tecnica allegata alla nota del 9 maggio 2016, non appare, invece, coerente con i dati rilevati a seguito del ripristino della corretta funzionalità dell’apparecchio di misura, come si può apprezzare nel grafico riportato nell’Allegato 2 alla presente decisione;
44. in conclusione, pur accertando la violazione da parte del gestore dell’obbligo di erogazione del servizio di misura previsto dall’articolo 21 del TIT e dall’articolo

- 4 del TIME, non pare meritevole di accoglimento la richiesta del reclamante di essere esentato dal saldo delle fatture di conguaglio relative al periodo di somministrazione che intercorre dal 1 luglio 2009 al 31 agosto 2013;
45. nondimeno, però, in considerazione del lungo periodo nel corso del quale si è protratta l'errata rilevazione delle misure e della conseguente, rilevante, entità del conguaglio, pare opportuno che il gestore conceda al reclamante la possibilità di onorare le fatture di conguaglio mediante una congrua rateizzazione dell'importo da corrispondere

DELIBERA

1. di accogliere, in parte, il reclamo presentato da Servizi Unindustria Multiutilities S.p.a. nei confronti di e-distribuzione S.p.a., accertando la violazione, da parte di e-distribuzione S.p.a., dell'articolo 21, Allegato A, della deliberazione 348/07 e dell'articolo 4, Allegato B, della deliberazione ARG/elt 199/11 e respingendo, invece, la richiesta di Servizi Unindustria Multiutilities S.p.a. di essere esentata dal saldo delle fatture di conguaglio, relative al periodo di somministrazione 1 luglio 2009 - 31 agosto 2013;
2. di prescrivere, in ogni caso, a e-distribuzione S.p.a. di presentare, a Servizi Unindustria Multiutilities S.p.a., entro 20 giorni dalla notifica della presente decisione, un piano di rateizzazione adeguato all'entità dell'importo richiesto a conguaglio e al numero di fatture errate emesse;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

8 settembre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni